

# Giustizia e intelligenza artificiale: considerazioni introduttive

Carlo Casonato \*

## 1. Un rapporto complesso

Il tema di cui si raccolgono gli *Atti* in questa sezione della *Rivista* è molto vasto e articolato. Tanto l'intelligenza artificiale (*Artificial Intelligence*, d'ora in poi AI) quanto la giustizia, in particolare, si strutturano al proprio interno secondo ambiti, schemi e modelli di funzionamento assai differenti.

Da un primo punto di vista, sarebbe forse opportuno parlare di intelligenze artificiali (AIs), e non di una sola intelligenza artificiale (AI). Oltre alla fisiologica variabilità definitoria, derivante dalla diversa sensibilità e formazione degli autori che ne trattano, il fenomeno AI è infatti da intendersi in termini necessariamente plurali, variando dai più semplici sistemi esperti, che funzionano con regole esplicite secondo logiche *if-then*, fino ai più complessi dispositivi di *deep learning*, che sono costituiti da un numero spesso molto alto di unità operative altamente interconnesse fra loro, sono addestrati attraverso ampi volumi di *training data* e giungono a modificare il proprio funzionamento secondo modelli di apprendimento automatico (*machine learning*) per assolvere con maggiore efficacia al compito assegnato<sup>1</sup>. Se tali sistemi avanzati sono i più interessanti e promettenti, anche per il grado di accuratezza e velocità con cui raggiungono i propri risultati, sono anche segnati da cifre variabili di autonomia e imprevedibilità e dal problema, rilevantissimo in ambito giurisdizionale, riconducibile alla cosiddetta Black Box: l'opacità interna al funzionamento del dispositivo che non permette di rendere trasparenti e spiegabili i passaggi che dalle premesse (input) portano ai risultati (output)<sup>2</sup>. Tale profilo conduce ad una limitata conoscenza e verificabilità del "percorso argomentativo" adottato dal dispositivo che, oltre che minacciarne l'affidabilità complessiva, revoca in dubbio, visto l'obbligo costituzionale di motivazione (art. 111), la legittimità di ogni decisione giurisdizionale che su esso si sia basata.

\* Professore ordinario di Diritto costituzionale comparato, la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Trento. Mail [carlo.casonato@unitn.it](mailto:carlo.casonato@unitn.it).

<sup>1</sup> Una definizione comprensiva delle diverse impostazioni, pure, può fare leva su alcune costanti: il processamento di grosse quantità di dati inseriti dall'uomo o che la macchina stessa è in grado di recuperare, la capacità di cogliere alcune caratteristiche dell'ambiente in cui è inserita; la capacità di svolgere compiti tipicamente molto complessi e di ottenere risultati in forma variabilmente autonoma e imprevedibile; la possibilità (per il *machine learning*) di modificare il proprio funzionamento al fine di migliorare le proprie prestazioni. In generale, cfr. S. RUSSELL, P. NORVIG, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Prentice Hall, 2020, 17; J. COPELAND, *Artificial Intelligence: Philosophical Introduction*, New Jersey, 1993, 1; K. FRANKISH, W.M. RAMSEY (eds.), *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence*, Cambridge, 2014, 7; B. MARR, *The Key Definitions Of Artificial Intelligence (AI) That Explain Its Importance*, in *Forbes*, Feb 14, 2018 (<https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/02/14/the-key-definitions-of-artificial-intelligence-ai-that-explain-its-importance/#285881804f5d>). Una definizione più articolata è fornita dallo High-Level Expert Group on Artificial Intelligence nominato dalla Commissione europea nel documento su *A definition of AI: Main Capabilities and Disciplines*, Brussels, aprile 2019 (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines>). Per l'Italia, fra gli altri, si veda M.C. CARROZZA et al., *AI: profili tecnologici. Automazione e Autonomia: dalla definizione alle possibili applicazioni dell'Intelligenza Artificiale*, in questa *Rivista*, 3, 2019, 243.

<sup>2</sup> Cfr., per tutti, F. PASQUALE, *The Black Box Society*, 2016.

Oltre al carattere in sé plurale della AI, anche il ruolo che assume rispetto alla giustizia può variare. Il dispositivo algoritmico, così, può costituire l'oggetto del contenzioso, come quando ci si trova a decidere su un'attività che è stata svolta o su una decisione che è stata adottata con l'ausilio di tecniche di AI di cui si dubita la legittimità<sup>3</sup>. Ma le macchine dotate di AI possono essere utilizzate anche da parte del soggetto che amministra la giustizia: assistendo il giudice (per alcuni anche sostituendolo) nell'istruire la causa, nel risolvere questioni civilistiche di valore limitato o di carattere tabellare o, in ambito penale, consigliando il giudice nella valutazione della pericolosità sociale di un accusato (per decidere sulla libertà vigilata o sul rilascio su cauzione) o nella scelta degli strumenti più adatti per la riabilitazione<sup>4</sup>. Ancora, in riferimento alla cosiddetta *Predictive Justice*, la AI può essere utilizzata da parte dell'avvocato per calcolare le probabilità statistiche di successo di una causa davanti ad un tribunale o per prevedere (anche in termini di *forum shopping*) quale sia la sezione o il giudice a cui sia più conveniente rivolgersi<sup>5</sup>.

Oltre al livello di complessità illustrato sul fronte della AI, anche il secondo corno della questione qui affrontata (la giustizia) apre una serie di problematiche legate alle caratteristiche che si vogliono attribuire alla giurisdizione e al ruolo che si preferisce assegnare al giudice. La possibilità e i margini di intervento della AI nel settore della giustizia, semplificando, si legano strettamente alla obbiettività e impersonalità o piuttosto alla discrezionalità e soggettività che si assegnano alla stessa funzione giurisdizionale. La valutazione del ruolo della AI in ambito giudiziario è così fortemente condizionata dalle idee di giudice e di giustizia accolte nell'ordinamento di riferimento, e, al fondo, dalle stesse categorie ricostruttive del fenomeno giuridico (si pensi, ad esempio, alla dicotomia giusnaturalismo-giuspositivismo). Al riguardo, in estrema sintesi, si possono contrapporre le posizioni di Leibniz, secondo cui, in un quadro di generale prevedibilità e calcolabilità universale, anche «[t]utte le questioni di diritto puro s[on]o definibili con certezza geometrica» o di Montesquieu per cui «Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur» alle assai lontane ricostruzioni del realismo giuridico o di quanti, comunque, intendono il giudice come co-creatore del diritto<sup>6</sup>: «[n]on si tratta di un giudice che crea il diritto tutto da sé – il

<sup>3</sup> Si pensi, per l'Italia all'assegnazione delle sedi di docenza nel caso cd. della buona scuola (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472) o, in generale, alla responsabilità civile o penale legata agli incidenti in cui siano stati coinvolti veicoli a guida (parzialmente) autonoma.

<sup>4</sup> Cfr, fra gli altri, A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in questa *Rivista*, 1, 2019, 63-89.

<sup>5</sup> Queste tematiche sono state già oggetto di impiego e di relativa analisi negli Stati Uniti d'America, ad esempio. In Francia, invece, la legge di riforma della giustizia del 2019 (Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) ha espressamente vietato (con la reclusione fino a 5 anni) qualsiasi utilizzo a fini di *predictive justice* di dati personali identificativi dei giudici: «Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés» (art. 33). Cfr. M. LANGFORD, M. RASK MADSEN, *France Criminalises Research on Judges*, in *In VerfassungsBlog on Matters Constitutional*, 22 giugno 2019 (<https://verfassungsblog.de/france-criminalises-research-on-judges/#:~:text=In%20March%2C%20France%20made%20a,remarkable%20five%20years%20in%20prison>).

<sup>6</sup> Per tutti, si veda M. LUCIANI, *La decisione giudiziaria robotica*, in *Rivista AIC*, 3, 2018, 872-893.

che sarebbe un gravissimo errore – né di un giudice del tutto impotente. Il suo è piuttosto un ruolo che definirei modesto ma creativo»<sup>7</sup>.

Oltre a questi aspetti, altri ancora possono essere i profili di complessità sul versante della giustizia. Le variabili da tenere in considerazione, ad esempio, possono dipendere dalle caratteristiche delle famiglie giuridiche considerate (di *civil law* o di *common law*, semplificando ancora). All'interno della stessa famiglia, o anche dello stesso ordinamento, sarebbe inoltre necessario distinguere fra giudice di merito, di legittimità e costituzionale (laddove esistente). Tali figure, infatti, rivestono ruoli, utilizzano parametri ed esercitano margini di discrezionalità molto diversi, con conseguenze rilevanti in merito all'esercizio della funzione giurisdizionale. All'interno di ogni singola figura, ancora, emergono altre distinzioni relative all'ambito considerato: civile, penale, amministrativo, contabile. In questo senso, ad esempio, le attività volte a quantificare danni materiali di limitata entità o punti di invalidità secondo il sistema tabellare sono radicalmente diverse rispetto alla valutazione della pericolosità sociale di un imputato o all'opera di estensione o di rafforzamento di un diritto individuale<sup>8</sup>.

Tutte tali variabili vanno tenute in considerazione quando si affronta il tema del ruolo che la AI può assumere all'interno dell'amministrazione della giustizia, ma non impediscono che si possa proporre un quadro di principi generali e di posizioni giuridiche utili per un inquadramento del tema.

## 2. Lo Human in the Loop

Pur con le cautele di ordine metodologico anticipate, così, questa breve *Introduzione* si basa sulla considerazione secondo cui, in ogni ordinamento e in riferimento a qualsiasi ambito, l'esercizio della funzione giurisdizionale implica necessariamente un pur variabile margine di discrezionalità, il quale deve essere attribuito, o quanto meno significativamente controllato, da un essere umano<sup>9</sup>. Tale posizione si fonda su ragioni di diversa natura.

Da un punto di vista tecnologico, anzitutto, va registrato come, nonostante la AI venga diffusamente percepita come dotata di precisione, oggettività e neutralità, sia la stessa letteratura scientifica specialistica a segnalare la possibilità di errori e *bias* anche gravi<sup>10</sup>. Tale profilo può essere dovuto al fattore umano, nel momento della programmazione del dispositivo, della selezione dei *training data* o della

<sup>7</sup> G. CALABRESI, *Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano*, Bologna, 2014, 16.

<sup>8</sup> R. BIN, *Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2019, 759.

<sup>9</sup> Tale profilo emerge anche solo pensando ad alcune fra le più comuni operazioni compiute tipicamente dai giudici: la sussunzione del fatto nella norma, con la necessaria selezione degli elementi rilevanti; la selezione dei precedenti, con la indispensabile scelta di quelli applicabili; la risoluzione delle antinomie, con la preferenza del criterio da adottare; la considerazione della letteratura giuridica, con la doverosa scelta delle posizioni da condividere e da rifiutare. Sulla necessità di quello che potremmo definire *Human Touch*, si permetta il rinvio a C. CASONATO, *Intelligenza artificiale e giustizia: potenzialità e rischi*, in *DPCE online*, 3, 2020, 3369-3389, da cui anche alcune considerazioni qui riassunte.

<sup>10</sup> La letteratura al riguardo è molto ampia. Fra gli altri, D. CIRILLO et al., *Sex and gender differences and biases in artificial intelligence for biomedicine and healthcare*, in *npj Digital Medicine*, 81, 2020; Z. OBERMEYER et al., *Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations*, in *Science*, 366, 2019, 447-453; J. ANGIN et al., *Machine Bias, There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against blacks*, in *ProPublica*, 23 maggio 2016: <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>.

scelta dei valori da dare alle diverse variabili da considerare nei nodi delle reti neurali. Ma può anche ricondursi al dispositivo stesso, nei casi in cui, come nel *machine learning*, esso sia in grado di processare dati esercitando un certo grado di autonomia. Il segnalato fenomeno della *black box*, inoltre, indica che, al contrario di quella umana, qualsiasi decisione giudiziaria affidata alla AI sarebbe ricorribile in Cassazione e “automaticamente” incostituzionale, in quanto non provvista di una motivazione che possa dirsi tale<sup>11</sup>.

A fronte di tali dubbi, si può sostenere che il progresso tecnologico potrà risolvere nel tempo tanto i problemi dovuti a errori e *bias*, quanto quelli riconducibili alla *Black Box*. Pure, rimangono alcune incognite, questa volta riconducibili a logiche di ordine giuridico-costituzionale. Nel caso in cui, ad esempio, la parte della pubblica accusa venga svolta con l’ausilio della AI, potrà ancora farsi concretamente valere il diritto alla difesa (art. 24 Cost. it.) o al contraddittorio (art. 111, comma quarto, Cost. it.)? E vista l’importanza che la programmazione del dispositivo di AI assume in vista del risultato finale, ci si potrebbe chiedere se lo stesso diritto alla difesa in un processo con giudice algoritmico non comporti quello, in capo a tutte le parti del processo, di partecipare (in contraddittorio?) alla predisposizione del codice sorgente, alla scelta delle variabili o dei *training data* su cui far lavorare il dispositivo e alla programmazione in concreto delle reti neurali. Oppure, si potrebbe concedere alle parti di instaurare una dialettica che possa contribuire all’inserimento di input relativi alla giurisprudenza precedente, alla legislazione applicabile, agli elementi prevalenti dei fatti rilevanti, alla dottrina favorevole, al diritto comparato e così via<sup>12</sup>. In caso di ruolo della AI all’interno della funzione giurisdizionale, anche il diritto all’appello e al ricorso (art. 111, settimo e ottavo comma, Cost. it.) dovrebbe essere ripensato: verso chi o cosa si dovrebbe esercitare? Verso un computer più potente, magari quantistico, piuttosto che verso un giudice, questa volta umano? E considerando la logica statistico-probabilistica della AI, che si basa sullo storico dei dati in essa inseriti, come potrebbe garantirsi quel misurato ma necessario processo di evoluzione del diritto che passa anche attraverso soluzioni originali e innovative? Di per sé, i dati giurisprudenziali inseriti nel sistema informatico sarebbero rivolti al passato (i precedenti). La macchina, quindi, attiverrebbe il proprio funzionamento e la propria logica di giudizio sulla base di quanto accaduto e non su quanto potrebbe accadere alla luce delle modifiche intervenute, ad esempio, a livello di sensibilità sociale o di avanzamento scientifico. La decisione automatizzata, in questo senso, rischierebbe di essere tendenzialmente conservatrice, replicando semplicemente gli schemi di regolarità statistica registrati per il passato<sup>13</sup>.

Anche a questi interrogativi, peraltro, sarebbe possibile dare una soluzione innovando ed aggiornando le diverse componenti di diritto sostanziale e procedurale. Ciononostante, rimarrebbero inevase altre questioni di natura ancora più sostanziale, come ad esempio quella riferita alla disposizione, non solo

<sup>11</sup> Il riferimento, ovviamente, va al sesto comma dell’art. 111 della Costituzione italiana. In termini più comprensivi, forse, potrebbe revocarsi in dubbio qualsiasi sentenza o ordinanza in cui il libero convincimento del giudice si fosse formato sulla base di atti, anche endoprocedimentali, di rilievo sostanziale.

<sup>12</sup> A. PAJNO et al., *AI: profili giuridici. Intelligenza Artificiale: criticità emergenti e sfide per il giurista*, in questa *Rivista*, 3, 2019, 228.

<sup>13</sup> A. SANTOSUOSSO, *Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto*, Milano, 2020, 99.

italiana, secondo cui la giustizia è amministrata «In nome del popolo»<sup>14</sup>. Tale formula, che ovviamente non equivale a dare alla giustizia una base democratico-rappresentativa diretta, ribadisce tuttavia come sia il popolo la fonte di legittimazione ultima delle funzioni statuali esercitate, appunto dallo Stato(-comunità)<sup>15</sup>. E in questo senso, la stessa motivazione sarebbe strumentale all'obiettivo di permettere ai giudici di "rendere conto" dell'esercizio della loro funzione alla fonte da cui deriva la loro investitura. Da questo punto di vista, quindi, potrebbe mai un algoritmo esprimersi in nome di un popolo?

Un ultimo motivo alla base delle criticità dell'impiego della AI nel settore giustizia si basa sul fatto che alcune qualità umane necessarie per il giudice non possano essere sostituite da componenti artificiali per quanto avanzati e sofisticati. Si può fare riferimento, a seconda delle impostazioni, all'immaginazione, alla capacità di dare vita a processi creativi, alla coscienza, intesa secondo la teoria dell'informazione integrata, alle emozioni o all'ispirazione<sup>16</sup>. E anche il beneficio del dubbio, con il correlato bisogno di verifica continua dei risultati raggiunti, la curiosità e la sana consapevolezza di "sapere di non sapere" sono caratteristiche che paiono contraddistinguere il solo giudice umano e la sua ricerca di giustizia nel caso concreto. Nei diversi ambiti, inoltre, sensazioni come l'immedesimazione e l'empatia (utili e forse necessarie per svolgere funzioni che si basano sulla comprensione degli esseri umani come quella giurisdizionale) paiono acquisizioni fuori dalla portata dell'AI<sup>17</sup>. Da questo punto di vista, proprio l'amministrazione della giustizia può portare un esempio molto significativo. L'origine della giuria, a partire dalla Magna Carta del 1215, risponde alla richiesta del corpo nobiliare di farsi giudicare non dal Re, ma attraverso «the lawful judgment of his peers»<sup>18</sup>. Una sentenza che tragga la propria legittimazione dal giudizio *dei pari* può dirsi, quindi, principio divenuto intrinseco al *due process* e, *mutatis mutandis*, al giusto processo (art. 111, primo comma, Cost. it). In tale logica, pare improponibile delegare la funzione giurisdizionale a macchinari dotati di AI. Anche se con il tempo si risolvessero i problemi di natura tecnologica segnalati e se le macchine potessero dirsi addirittura superiori nel condurre interpretazioni giuridico-algoritmiche; anche se fossero risolte le criticità di carattere giuridico grazie a un radicale ripensamento delle logiche processuali come attualmente intese, rimarrebbe sempre la distanza fra il genere umano e quello artificiale: distanza che impedirebbe di parlare di robot anche antropomorfi e dotati di AI forte o generale come di nostri pari<sup>19</sup>.

<sup>14</sup> Oltre all'art. 101 della Costituzione italiana, si possono citare l'art. 61 della Costituzione francese del 1793 («Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français, l'an... de la République française») e l'art. 25.4 della Legge tedesca sul Bundesverfassungsgerichtsgesetz tedesco («Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ergehen "im Namen des Volkes"»).

<sup>15</sup> Fra i molti, cfr. S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, 914 ss.

<sup>16</sup> Rispettivamente: Peter Ware Higgs, premio Nobel per la Fisica nel 2013; Marc Mézard, fisico, direttore della École normale supérieure di Parigi; Giulio Tononi, psichiatra e neuroscienziato italiano, direttore del Center for Sleep and Consciousness dell'Università del Wisconsin; Roberto Cingolani, fisico, ministro della transizione ecologica nel governo Draghi.

<sup>17</sup> In generale, cfr. T. SOURDIN, R. CORNES, *Do Judges Need to be Human?*, in T. SOURDIN, A. ZARISKI (eds), *The responsive Judge: International perspectives*, in Springer, 2018, 87-120.

<sup>18</sup> Punto 39: «Nessun uomo libero sarà imprigionato, espropriato, bandito, esiliato o altrimenti colpito, né noi [il Re Giovanni Senza Terra] andremo su di lui o su di lui manderemo, se non in base ad un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del paese».

<sup>19</sup> Fra gli altri, R. CINGOLANI, *L'altra specie. Otto domande su noi e loro*, Bologna, 2019.

In questa prospettiva, anche se in termini più generali, si è mosso l'art. 22 del regolamento 2016/679 *General Data Protection Regulation* (GDPR) che prevede «il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona»<sup>20</sup>. Se tale posizione si collega strettamente a quanto finora detto, presenta tuttavia alcune criticità. Una delle eccezioni disposte dal GDPR, in primo luogo, si basa «sul consenso esplicito dell'interessato». Tale clausola rischia di svuotare di tutela sostanziale gran parte del diritto alla presenza di una componente umana nell'adozione della decisione (*lo Human in the Loop*) vista la perdita di qualsiasi portata garantista dell'istituto del consenso informato nel settore dell'ICT, che si è trasformato, di fatto, in un *blind consent*<sup>21</sup>. In una epoca di diffusa de-responsabilizzazione, in secondo luogo, emerge il rischio che il ruolo dell'essere umano all'interno del procedimento di assunzione di una decisione diventi una mera formalità. Di fronte ad una tecnica percepita diffusamente, anche se erroneamente, come neutrale, oggettiva e sempre esatta è possibile, e forse probabile, che anche il giudice consideri più prudente non opporsi al risultato algoritmico, appiattendosi su di esso ed evitando, così, di esporsi personalmente e di assumere una precisa responsabilità personale<sup>22</sup>. Il rischio, insomma, è che si sviluppi un "effet moutonnier" o "sheep effect"<sup>23</sup> in base al quale la decisione sarebbe catturata dalla AI, la giurisprudenza soffrirebbe di un acritico conformismo verso il risultato algoritmico e il diritto allo *Human in the Loop* verrebbe svuotato, di fatto, della sua efficacia garantista.

### 3. La AI come occasione per riflettere sulla giustizia

A fronte di questi interrogativi e delle incognite illustrate, il convegno di cui si raccolgono qui gli *Atti* ha voluto dare inizio, all'interno delle iniziative organizzate nell'ambito del Dipartimento di Eccellenza

<sup>20</sup> Al considerando 71, il GDPR indica che l'interessato «dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona [...]». Un commento in L.A. BYGRAVE, *EU data protection law falls short as desirable model for algorithmic regulation*, in L. ANDREWS et al., *Algorithmic Regulation*, paper n. 85 della *London School of Economics and Political Science*, September 2017, 31: [http://orca.cf.ac.uk/105059/1/DP85-Algorithmic-Regulation-Sep-2017\(1\).pdf](http://orca.cf.ac.uk/105059/1/DP85-Algorithmic-Regulation-Sep-2017(1).pdf). Tale disposizione trova un diretto precedente nell'art. 15 della (ora abrogata) direttiva europea n. 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

<sup>21</sup> Si permetta il rinvio a C. CASONATO, *Costituzione e intelligenza artificiale: un'agenda per il prossimo futuro*, in questa *Rivista*, special issue 2, 2019, 719.

<sup>22</sup> Il fenomeno è stato già oggetto di studio. In riferimento alla giustizia civile, ad esempio, si è colto il rischio che la decisione non risulti più «based on the courts rationale for individual cases, but instead be a result of pure statistical calculation in relation to the average compensation awarded previously by other courts»: C. BARBARO, Y. MENECEUR, *Issues in the use of artificial intelligence (AI) algorithms in judicial systems*, in *European Commission for the Efficiency of Justice Newsletter*, Council of Europe, n. 16, August 2018, 3; C. BARBARO, *Uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari: verso la definizione di principi etici condivisi a livello europeo?*, in *Questione giustizia*, 4, 2018, 194.

<sup>23</sup> A. GARAPON, J. LASSÈGUE, *Justice digitale. Révolution graphique et rupture anthropologique*, Paris, PUF, 2018, 239: «C'est l'effet moutonnier de la justice prédictive: elle pousse au conformisme et réclame plus d'indépendance d'esprit aux juges qui estiment qu'ils doivent aller à contre-courant, c'est-à-dire qui veulent simplement faire leur métier».

della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, ad un percorso di approfondimento del ruolo e dell'impatto che le innovazioni tecnologiche producono sul diritto e viceversa. Esaminando tanto le rilevanti potenzialità che la AI può offrire al fenomeno giuridico, quanto i connessi rischi, abbiamo così chiesto ad alcuni esperti del settore di approfondire il tema articolando le loro riflessioni, all'interno delle possibili menzionate articolazioni, in riferimento a tre ambiti particolarmente significativi: quelli della giustizia civile (Ugo Ruffolo), penale (Serena Quattrocolo) e amministrativa (Barbara Marchetti). Questo non solo con il proposito di dare una valutazione della tecnologia impiegata, ma anche con l'obiettivo di riflettere su cosa intendiamo, oggi, per giudice e per giustizia (Andrea Simoncini). In questa prospettiva, infatti, il tema affrontato non ci spinge solo a riflettere sulle caratteristiche più utili a che l'artificiale sia di aiuto, e non di minaccia, per l'umano, ma ci costringe a verificare la tenuta delle nostre idee di giudice e di giustizia, in modo da considerare cosa, ad esempio, potrebbe essere assistito dalla AI o addirittura ad essa delegato, e quanto invece debba rimanere un dominio dell'umano.

Pensare alla AI, ancora una volta, ci costringe a guardarci allo specchio, a ripensare a noi stessi e alle nostre categorie non esclusivamente giuridiche, al fine di riflettere non solo sul tipo di giustizia futura di cui è bene oggi porre le basi, ma, più in generale, allo scopo di comprendere che funzione complessiva potrà avere la AI nella società di domani e quale ruolo vorremmo mantenere per noi umani e per le generazioni a venire.

*AI & Law - Focus on*

